



Prot.n. 35448/17

**ORDINANZA N. 5**

**del 30/05/2017**

## **ORDINANZA ZONA DI PROTEZIONE E ZONA DI SORVEGLIANZA**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

- **VISTA** la Legge 23.12.78, n. 833 e s.m.i.;
- **VISTA** la Legge Regionale n. 33/2009 e s.m.i.;
- **VISTA** la Legge Regionale n. 23/2015;
- **VISTO** il T.U.LL.SS. approvato con il RD 27.7.43, n. 1265;
- **VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con il DPR del 8.2.54, n. 320 e successive aggiunte e modificazioni;
- **VISTA** la D.g.r. 19 settembre 2016 – n. X/5586 “Piano regionale di controllo e sorveglianza dell’influenza aviaria (I.A.);
- **VISTO** il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CE”;
- **VISTA** la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l’influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;
- **VISTA** l’ordinanza del Ministero della Salute 26 agosto 2005 recante “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile e s.m.l., la cui efficacia è stata prorogata con Ordinanza 19 dicembre 2016;
- **VISTA** la segnalazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie del 30/05/2017, con la quale si comunica la positività per virus influenzale HPAI H5N8 confermata mediante RT-PCR rilevata su campioni provenienti dall’allevamento avicolo della Ditta Allevamenti Gobbi Frattini, sito nel Comune di Goito (MN) in Via Bardelletta n. 80 – codice identificativo 026MN214/2;
- **CONSIDERATA** la necessità di adottare i provvedimenti di polizia veterinaria finalizzati ad impedire il diffondersi della malattia comprendenti l’istituzione di una zona di protezione nel raggio di tre chilometri intorno al focolaio 026MN214/2 e di una zona di sorveglianza nel raggio di 10 Km intorno al medesimo focolaio nonché di definire le misure di applicazione in tali zone ai sensi del D.L.gs 9/2010 sopra richiamato;

### **ORDINA**

1) L’istituzione della zona di protezione da influenza aviaria nei territori dei comuni di:

#### **ATS della Val Padana**

Sede Legale: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - [www.ats-valpadana.it](http://www.ats-valpadana.it) - C.F / P.I. 02481970206

Sede Territoriale di Mantova: Via dei Toscani, 1 - 46100 Mantova - Tel. 0376 334988 - [direzione.generale@ats-valpadana.it](mailto:direzione.generale@ats-valpadana.it)

Sede Territoriale di Cremona: Via S. Sebastiano, 14 - 26100 Cremona - Tel. 0372 497203 - [direzione.generale@ats-valpadana.it](mailto:direzione.generale@ats-valpadana.it)



- CERESARA a Sud Est della SP7 e a Nord-Est della SP6;
- GOITO ad ovest della SP19, a sud-ovest di Strada le Fabbriche, ad ovest di Strada Lorenzina-Costa, a nord-ovest di Strada Torre, a ovest della SP 236; a Est della SP7; a Nord Est di SP6;

2) L'adozione delle seguenti misure nella zona di PROTEZIONE:

- a) effettuazione, con la massima tempestività, da parte del Distretto Veterinario competente, del censimento di tutte le aziende avicole commerciali e conseguente effettuazione, conformemente al manuale diagnostico, degli esami di laboratorio nelle aziende avicole commerciali ubicate all'interno della zona;
- b) ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di protezione o al suo interno è subordinato ad autorizzazione e ad altre misure di controllo che il veterinario ufficiale riterrà opportune. Tale restrizione non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di restrizione che non comporti operazioni di scarico o soste;
- c) divieto della movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita dalla zona di protezione, salvo nel caso in cui le regioni e le province autonome autorizzino il trasporto diretto di:
  1. pollame da macello a un impianto appositamente designato;
  2. pollastre destinate a un'azienda o capannone in cui non sia presente altro pollame; le pollastre in tale struttura restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale a partire dall'arrivo delle pollastre;
  3. pulcini di un giorno, in via alternativa:
    - a) verso un'azienda o un capannone di tale azienda nella quale i pulcini di un giorno restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al loro arrivo;
    - b) verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova di aziende avicole ubicate al di fuori della zona di restrizione, purché l'incubatoio sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, l'assenza di contatto con uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli della zona di restrizione, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
  4. uova da cova verso un incubatoio designato. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
  5. uova da tavola verso un centro di imballaggio, purché confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza previste dal Ministero della Salute;
  6. uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;
  7. uova destinate alla distruzione;
- e) distruzione delle carcasse in riferimento alle indicazioni della norma vigente;
- f) rispetto, per chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione, delle opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;



- g) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati devono essere puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48 del Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 "Attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CE;
- h) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
- non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
  - non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
- i) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami salvo autorizzazione del veterinario ufficiale. Può tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime o di liquami da un'azienda ubicata in una zona soggetta a restrizioni e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o per il deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1069/2009 o dalle norme specifiche che possono essere adottate conformemente alla procedura stabilita dalla Commissione.
- l) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione da parte della regione o provincia autonoma competente sentito il Ministero della Salute;
- m) non vengono rilasciati volatili in cattività per il ripopolamento faunistico.

3) L'istituzione della zona di sorveglianza da influenza aviaria nei territori dei comuni di:

- CASTEL GOFFREDO a est di strada Brughiere;
- CASTELLUCCHIO a nord della SP 10;
- CAVRIANA a sud della SP13 e SP15, a sud di Via Monte Pagano;
- CERESARA a Nord Ovest della SP7 e ad sud-ovest della SP6;
- GAZOLDO DEGLI IPPOLITI ;
- GIUDIZZOLO ;
- GOITO a Ovest della SP7; a Sud Ovest della SP6; a est della SP19, a nord-est di Strada le Fabbriche, ad est di Strada Lorenzina-Costa, a sud-est di Strada Torre, a est della SP 236;
- MARMIROLO
- MEDOLE a sud della SP8
- PIUBEGA;
- PORTO MANTOVANO ;
- RODIGO;
- ROVERBELLA a Ovest Via Monfalcone, di via M. Sabotino, Strada Bassa Belvedere, di via Vittorio Veneto, Strada Fienili, SR62;
- VALEGGIO SUL MINCIO a sud di località Cornesel, a sud di località Pittarnella, ad ovest di località Turchetti;
- VOLTA MANTOVANA;

4) L'adozione delle seguenti misure nella zona di SORVEGLIANZA:

- a) effettuazione, con la massima tempestività, da parte del Distretto Veterinario competente, del censimento di tutte le aziende avicole commerciali;
- b) è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza, salvo autorizzazione dalla Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
- c) chiunque entri o esca dall'azienda deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte ad impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
- d) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminante devono essere accuratamente puliti e disinfettati dopo l'utilizzo secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.L.gs 9/2010;
- e) non sono ammessi, senza l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda in cui sia tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:
  - non hanno contatti col pollame o altri volatili in cattività dell'azienda
  - non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
- f) non sono ammessi l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame altri volatili in cattività o mammiferi domestici, se non con l'autorizzazione del Veterinario Ufficiale;
- g) eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al Servizio Veterinario dell'A.T.S. che svolge gli opportuni accertamenti;
- h) sono vietati, salvo autorizzazione del Servizio Veterinario dell'A.T.S., la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami di volatili proveniente dalle aziende ubicate nella zona di sorveglianza;
- i) è vietata l'introduzione e l'immissione, nel territorio, di pollame o altri volatili destinati al ripopolamento faunistico;
- j) è vietata la caccia agli acquatici in appostamento fisso con uso di richiami vivi;
- k) sono vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività.

Le presenti misure sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta.

Ai sensi dell'art. 3 comma IV della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica della stessa il ricorso al TAR di Brescia.

Il Direttore Generale  
Dott. Salvatore Mannino

